

REBAUDENGO. Mi era iscritto a parlare quando il testo del presente disegno di legge era ben diverso da quello che ora si discute. Presentato il nuovo testo concordato all'ultima ora, non potendo, a termini del regolamento, proporre emendamenti, mi limiterò a rilevare un duplice difetto, a mio sommo avviso, dell'articolo in esame, quello cioè della mancanza di una indicazione, che io riterrai opportuna, e di una parola di troppo, che desidererei non vi si trovasse scritta.

La deficienza è questa, che io ritengo che sarebbe stato opportuno far constare che la disposizione di questo articolo non si applica ai comuni superiori ai 100 mila abitanti. E' vero che tutto il disegno di legge è inteso a favorire i comuni inferiori ai 100 mila abitanti e specialmente, in più forte misura, i più piccoli e i più poveri, e quindi la disposizione dell'articolo in questione, che importa un privilegio fiscale di grande importanza, non può logicamente estendersi ai comuni maggiori. E che così debba essere me ne convince anche il fatto che l'onorevole ministro del tesoro, che si dimostra sempre rigido custode dell'equilibrio del bilancio, ha accettato con arrendevolezza la nuova dizione. Potrebbe per altro presentarsi il caso che qualche comune grosso credesse di avvantaggiarsi delle graziose disposizioni di favore di questo articolo: per questo credo sarebbe stato opportuno, a salvaguardia dello spirito della legge e a tutela del bilancio dello Stato, dire chiaro che l'articolo non è fatto per lui, ch'esso è solo riferibile ai comuni, cui con questo disegno di legge s'intende concedere larghe agevolazioni per provvedersi della necessaria alimentazione idrica.

La parola poi che, secondo me, è superflua e quindi pericolosa, è la parola « tubatura » e ciò perchè ritengo che, secondo lo spirito e la lettera della vigente legge sulla tassa fabbricati, le tubature in qualsivoglia caso non vi possono essere soggette. Invero l'imposta fabbricati, che colpisce gli opifici industriali coi loro generatori di forza motrice, non può evidentemente colpire i tubi, che servono a convogliare l'acqua potabile.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'articolo primo dice: tutte le costruzioni stabili.

REBAUDENGO. Sì, onorevole ministro, le costruzioni stabili, ma i tubi non fanno punto parte dell'edificio industriale soggetto all'imposta fabbricati; essi non sono altro che mezzi tecnici atti a trasportare la merce prodotta, ossia l'acqua, dai luoghi di

produzione, soggetti all'imposta fabbricati ai consumatori. In ultima analisi i tubi tengono luogo, compiono la funzione di carri serbatoi, per l'opera di trasporto e di distribuzione dell'acqua. Ora la maggiore economicità del mezzo tecnico scelto per nulla modifica la natura intrinseca dell'operazione, che è essenzialmente industriale e non ha punto carattere immobiliare.

Vero è che, come osservava poco fa l'onorevole Benaglio, vi sono degli agenti delle imposte, zelanti più nel creare redditi immaginari che nello scoprire redditi occulti, i quali hanno sottoposto all'imposta fabbricati le tubature. Ed è anche vero che vi sono decisioni amministrative e giudiziarie le quali danno loro ragione.

Ma la giurisprudenza non è al riguardo punto pacifica. E non essendo pacifica, parmi che sia scorretto, oserei dire non equo, voler risolvere di straforo e alla leggera, senza aver agio di approfondire l'argomento, con una disposizione introdotta all'ultim'ora, quasi di sorpresa, in una legge con intenti igienici, che da tutti si desidera di vedere al più presto approvata; risolvere, dico, una gravissima questione d'ordine tributario, che in molti luoghi è ancora *sub judice* e in altri non si è peranco osato sollevare.

Ci pensino Camera e Governo: essendomi, come dissi, precluso dal regolamento di presentare emendamenti, forza mi è limitarmi a chiamare la loro attenzione su quanto ebbi l'onore di esporre, con che ritengo di avere servito la giustizia e compiuto un coscienzioso dovere. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Camillo Mancini ha proposto questo emendamento:

« Nel primo comma, dopo la parola: fabbricati, aggiungere: i macchinari ».

(*Il deputato Mancini Camillo non è presente*).

S'intende ch'egli rinunzi al suo emendamento.

L'onorevole Paniè, insieme con gli onorevoli Bignami, Incontri ed Agnini, ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire:

« I fabbricati, le tubature ed in genere tutte le costruzioni inservienti per la condotta dell'acqua potabile nei comuni, compresi anche quelli che eseguirono la condotta prima della presente legge, non sono soggetti alla tassa fabbricati.

L'onorevole Bignami ha facoltà di dichiarare, invece dell'onorevole Paniè, se insista in quest'emendamento.